

per una iniziativa volta a riprendere subito i negoziati e a sospendere i bombardamenti» sul territorio della Repubblica federale jugoslava;

al Governo va dato atto di essersi adoperato per la ripresa del negoziato, contribuendo con efficace azione diplomatica alla riapertura del dialogo con Milosevic, di cui gli incontri romani di Ibrahim Rugova costituiscono significativa testimonianza;

al contrario, i bombardamenti sul territorio jugoslavo - compreso il Kosovo, la cui capitale è stata interamente distrutta - sono continuati e tuttora continuano con crescente intensità, devastando le infrastrutture della vita civile e provocando centinaia di morti tra le popolazioni civili, serbe e kosovare;

tali bombardamenti, in quanto consapevolmente destinati a provocare vittime civili - come nel caso dell'attacco all'edificio della televisione serba, dove si trovavano, per propria scelta o per imposizione di Milosevic, centinaia di tecnici e giornalisti - costituiscono palese violazione dei limiti imposti dal diritto internazionale alle azioni belliche;

i perseveranti « errori » cui la Nato attribuisce le vittime civili dei bombardamenti, effettuati anche con ordigni vietati dalle convenzioni internazionali, non sono più tollerabili per la coscienza democratica e, in quanto costituiscono effetti inevitabili e prevedibili dei bombardamenti stessi, rappresentano anch'essi una violazione del diritto internazionale;

la verifica dei fatti dimostra, d'altra parte, che il dichiarato obiettivo di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini del Kosovo non può essere perseguito mediante i bombardamenti, che al contrario hanno contribuito, in oggettiva consonanza con le efferate persecuzioni delle milizie serbe, alla espulsione di massa dalla regione e alla attuale situazione, disumana e disperata, delle popolazioni albanesi;

inoltre, i bombardamenti degli ultimi giorni, che hanno mietuto vittime anche

tra gli addetti alla ambasciata della Repubblica cinese a Belgrado, rischiano di compromettere le speranze di risoluzione negoziata della crisi balcanica, nate anche dall'iniziativa del Governo italiano -;

quali siano le valutazioni del Governo in ordine alla legittimità e alla efficacia, rispetto al dichiarato obiettivo di tutela dei diritti fondamentali delle popolazioni albanesi del Kosovo, delle azioni militari spiegate dalla Nato sul territorio della Repubblica federale jugoslava, con particolare riguardo ai bombardamenti, agli ordigni in essi impiegati e alle vittime civili da essi provocate;

se non ritenga che la prosecuzione dei bombardamenti costituisca ostacolo alle prospettive di risoluzione diplomatica del conflitto, apertasi con l'accordo di Petersberg del G8 e con l'iniziativa di Rugova;

quali iniziative il Governo abbia intrapreso e intenda intraprendere, accanto alla meritoria azione diplomatica, per ottenere, in conformità dell'impegno formulato nella risoluzione approvata dal Parlamento il 26 marzo 1999, l'immediata cessazione dei bombardamenti sul territorio della Repubblica federale jugoslava.

(2-01795)

« Saraceni, Paissan ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

URSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge n. 95 dell'8 aprile 1974, convertito dalla legge n. 216 del 7 giugno 1974, e successive modificazioni, dispone che la Consob « ha in Milano la sede secondaria operativa »;

il comune di Milano ha ceduto in uso per la durata di sessanta anni alla Consob un immobile di prestigio in pieno centro a Milano di notevole importanza storica e architettonica (Palazzo Carmagnola) di di-

mensioni ragguardevoli, valutate tra i 5.000 e i 6.000 metri quadri in grado di ospitare da 200 a 250 funzionari;

la Consob si è impegnata a restaurare l'immobile entro due anni con un esborso di oltre 13.000.000.000 (tredici miliardi);

il sindaco Albertini ha dichiarato alla stampa: « Si tratta di uno spostamento non formale ma sostanziale dei principali uffici della Consob. Auspichiamo che a questo potenziamento segua quanto prima il trasferimento a Milano anche dalla sede centrale »;

il presidente Spaventa ha dichiarato alla stampa: « a Milano la Consob svolgerà una parte sempre più consistente dei propri compiti operativi (funzioni di *front office*) » -;

se, nell'ambito delle attribuzioni ad essi spettanti in relazione all'assetto organizzativo della Consob, risulti che la Commissione stia operando per evitare il trasferimento degli uffici a Milano e quindi per disattendere quanto previsto dalla legge e già sottoscritto con il comune di Milano; se risulti inoltre che il contratto di cessione in uso di palazzo Carmagnola preveda una penale pecuniaria o una restituzione al comune di Milano in caso di mancato o parziale utilizzo del palazzo stesso ovvero in caso di ritardo o di mancata effettuazione dei lavori previsti dalla convenzione ovvero ancora se siano state previste altre forme di garanzia in caso di inadempimenti contrattuali da parte della Consob;

in particolare, se risulti:

a) quali uffici di *front office* vengano trasferiti a Milano e quanti funzionari si intendano assegnare agli stessi;

b) quanti dipendenti siano attualmente in forza alla sede di Milano; quanti di questi abbiano presentato domanda di trasferimento alla sede di Roma e quanti dipendenti della sede di Roma abbiano presentato domanda di trasferimento alla sede di Milano, e inoltre quanti dipendenti della sede di Roma si intenda trasferire alla sede di Milano;

c) quanto personale della Consob sia assegnato a uffici di carattere operativo

(*front office*) e quanto a funzioni non operative (*back office*). (3-03802)

SICA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche agricole.* - Per sapere - premesso che:

le regioni a statuto ordinario propongono, nell'ambito della riforma del ministero per le politiche agricole, la regionalizzazione del corpo forestale dello Stato che dipende dallo stesso ministero;

il corpo forestale dello Stato è uno dei cinque corpi di polizia di cui alla legge n. 121 del 1981 e all'articolo 57 del codice di procedura penale;

la sua elevatissima specializzazione in campo ambientale forestale, montano e rurale gli consente di accertare in media ogni anno ben il 67 per cento di tutti i reati ambientali consumati dalle « ecomafie » e complessivamente accertati da tutti gli organi di polizia;

tale meritoria e sempre più necessaria opera di controllo e salvaguardia del territorio e dell'ambiente viene svolta da non più di 7.000 unità, ovvero appena il 2 per cento del personale complessivo di tutte le forze di polizia dello Stato;

tra le molteplici funzioni svolte dal corpo forestale dello Stato non rientrano compiti di tipo amministrativo e, pertanto, una eventuale regionalizzazione del Corpo stesso si porrebbe in contrasto con lo spirito della legge n. 59 del 1997 e con il decreto legislativo n. 143 del 1997;

le Commissioni affari costituzionali della Camera dei Deputati ed agricoltura del Senato della Repubblica, interpretando il comune sentire di vasti strati della opinione pubblica, in sede di valutazione del decreto del Presidente della Repubblica di riforma del Mipa, hanno espresso con estrema chiarezza il proprio parere contrario, pur con diversi accenti, rispetto ad ipotesi di regionalizzazione del corpo forestale dello Stato ritenendo, evidentemente, che non si possa correre il rischio di indebolire un corpo altamente specializzato, qualificato, organizzato, strutturato su tutto il territorio nazionale e ap-

positamente addestrato per la lotta alla criminalità ambientale;

nel corso di un articolato dibattito presso la Commissione agricoltura della Camera su una serie di risoluzioni presentate sullo stesso tema il Governo ha parzialmente modificato la propria originale intenzione di trasferire integralmente le strutture ed il personale del corpo alle regioni, accedendo all'ipotesi di ripartirle secondo quote che il Sottosegretario Borroni non ha ritenuto opportuno quantificare -:

quali siano le attuali intenzioni del Governo in ordine alla paventata possibilità di regionalizzare il corpo forestale dello Stato e se si intenda rispettare a pieno i documenti approvati dalle commissioni o gli stessi debbano ritenersi semplici pareri;

se non si ritenga opportuno trasferire al ministero dell'ambiente le competenze ed il personale che faranno capo allo Stato, attesa la necessità di un crescente controllo ambientale del territorio. (3-03803)

VOLONTÈ e TASSONE. - *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità.* - Per sapere - premesso che:

anche quest'anno la Relazione generale sulla situazione economica del Paese è priva di dati essenziali come quelli relativi alla spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata -:

quali motivazioni giustifichino tale grave carenza considerato che il comparto sanitario rappresenta uno dei settori più importanti per la razionalizzazione della spesa pubblica;

quali iniziative intendano urgentemente assumere per assicurare al Parlamento la piena conoscenza di dati e di risultati raggiunti nel controllo della spesa pubblica nel comparto sanitario attraverso documenti che non dovrebbero presentare così rilevanti omissioni. (3-03804)

TASSONE. - *Ai Ministri per la funzione pubblica e della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

i provveditori agli studi di Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone stanno ponendo in essere, da qualche mese, provvedimenti sulla mobilità del personale docente;

per diversi di tali decreti il personale interessato lamenterebbe la non conformità alla normativa ed alla contrattualistica vigente, onde starebbe cominciando a prender corpo un nutrito contenzioso contro le competenti autorità facenti capo al ministero della pubblica istruzione;

se, in particolare, recentemente, i provveditori agli studi di Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone abbiano emanato decreti nei confronti di quattro insegnanti, tutte di sesso femminile, di revoca di passaggio di ruolo dalla scuola materna alla scuola elementare, oppure costituenti presupposto diretto o indiretto per la revoca del loro passaggio di ruolo;

se l'esecutività di tali decreti provveditoriali sia stata suffragata da decisioni ministeriali d'accoglimento di ricorsi gerarchici, menzionati nei predetti decreti in maniera fumosa e senza che si potesse individuarli esattamente nel loro contenuto nonché nella loro espressione documentale;

se, in specie, durante l'anno scolastico 1997-1998 le citate quattro docenti abbiano insegnato su posto di scuola materna in province diverse da quella di Vibo Valentia (ossia, rispettivamente, nelle province di Salerno, Bari e Crotone);

se, inoltre, per l'anno scolastico 1998-1999 le predette docenti abbiano ottenuto, nel corso delle operazioni di mobilità professionale, il passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola elementare, dalle province citate alla provincia di Vibo Valentia, e se abbiano assunto regolarmente servizio dal 1° settembre 1998 nelle sedi loro assegnate in quest'ultima provincia;

se nel marzo 1999 il provveditore agli studi di Vibo Valentia abbia revocato nei loro confronti il passaggio di ruolo già concesso;

se tale provvedimento, ad un esame obiettivo, presenti una motivazione generica nonché contraddittoria e poco chiara,

mentre adduca tra i suoi presupposti una serie di provvedimenti (non identificati con alcun elemento utile alla loro individuazione) in relazione alla cui esistenza le predette insegnanti non sarebbero mai state messe al corrente, e neppure sarebbero mai state interpellate come controinteressate;

se, per giunta, questo decreto di revoca appaia tanto più strano ed illegittimo, in quanto nella provincia di Vibo Valentia, fin dall'anno scolastico 1997-1998, sarebbe risultato vacante e disponibile un certo numero di posti di scuola elementare (nel frattempo, coperti mediante la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato), e se, invece, tali posti non siano stati affatto assegnati nel corso delle operazioni di mobilità, proprio quando la loro utilizzazione avrebbe consentito di rettificare i trasferimenti senza danneggiare alcuno;

se, nelle fattispecie *de quibus agitur*, a carico delle competenti autorità istituzionali sia ravvisabile innanzitutto un oltraggio alla trasparenza amministrativa (con particolare riguardo alla violazione ed alla falsa applicazione degli articoli 3, 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241), conseguente a comportamenti veramente anomali ed illegittimi;

se, particolarmente, le menzionate insegnanti siano mai state informate:

a) del fatto che a loro carico era stato iniziato un procedimento diretto a revocare i loro passaggi di ruolo;

b) dell'avvenuta presentazione e dell'avvenuto accoglimento di ricorsi gerarchici (nonché degli estremi identificativi di tali ricorsi, dei provvedimenti ministeriali d'accoglimento e delle motivazioni ivi addotte), prodotti da altri docenti contro alcune delle operazioni effettuate per la mobilità territoriale e professionale del personale docente in ordine all'anno scolastico 1998-1999, considerando che la vicenda di questi ricorsi avrebbe originato per le quattro docenti (di cui si discute) la revoca del passaggio di ruolo;

se le competenti autorità istituzionali - omettendo d'informare le predette do-

centi sia sul procedimento avviato nei loro confronti, sia sull'esistenza di quegli altri ricorsi gerarchici - abbiano quindi gravemente violato particolarmente l'articolo 7 della citata legge n. 241 del 1990, il quale stabilisce che, « ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento »;

se perciò tali quattro insegnanti, non essendo stata instaurata alcuna forma di contraddittorio nei loro confronti, non abbiano potuto esprimere le proprie ragioni e non abbiano potuto difendersi adeguatamente nelle opportune sedi per contrastare ed eventualmente impugnare, secondo legge, i provvedimenti assunti dall'amministrazione;

se, al contrario, le menzionate docenti abbiano subito le conseguenze di tali provvedimenti senza aver mai avuto la possibilità d'intervenire nel procedimento a tutela dei propri diritti ed interessi, come da legge;

se inoltre lo stesso tenore del decreto del provveditore di Vibo Valentia (motivato in maniera estremamente complessa, articolata e confusa) non consenta d'individuare con sufficiente chiarezza quali, tra i numerosi decreti ivi citati, costituiscano i presupposti diretti o indiretti per la revoca dei passaggi di ruolo delle quattro insegnanti;

se possa condividersi l'opinione secondo cui l'amministrazione avrebbe operato in maniera estremamente confusa e poco chiara, in quanto avrebbe motivato il decreto di revoca attraverso il richiamo *per relationem* ad una serie numerosissima d'atti e provvedimenti, taluni dei quali

neanche esattamente individuati, onde le quattro docenti danneggiate non possiederebbero alcuno strumento logico per comprendere come sia stato possibile (ad anno scolastico ormai inoltrato e quasi terminato) disporre nuove modifiche alle operazioni di mobilità;

se le predette docenti abbiano inoltrato richiesta specifica per ottenere copia di tutti i provvedimenti indicati nel decreto del provveditore di Vibo Valentia, e se le medesime siano riuscite ad ottenere rapidamente copia solo d'alcuni di questi provvedimenti, che a loro volta richiamano altri provvedimenti di cui sarebbe già stata chiesta copia e che ne richiamerebbero altri ancora;

se, di fronte a quest'opinabile maniera di procedere con provvedimenti « a grappolo », un'utenza che confida nelle istituzioni possa ritenere ammissibile che un'amministrazione dello Stato intervenga, in sede d'autotutela, con un provvedimento gravemente pregiudizievole per gli interessi di quattro insegnanti e delle loro famiglie senza che sussistano elementi certi e idonei a giustificare il sacrificio di concreti ed immediati interessi dei singoli rispetto ad interessi della collettività astrattamente considerati;

quale logica effettiva consenta al decreto provveditoriale d'operare, soprattutto se - come già richiamato sopra - corrisponda a verità l'esistenza d'un certo numero di posti di scuola elementare nella provincia di Vibo Valentia, rimasti vacanti e disponibili, non assegnati nelle operazioni di mobilità ma coperti con contratti di lavoro a tempo determinato;

se - in occasione delle modifiche alle operazioni di mobilità - il provveditore abbia avuto il dovere di tener conto dell'esistenza di tali posti, in quanto (prima ancora di revocare quei passaggi di ruolo) avrebbe dovuto verificare i posti rimasti vacanti e disponibili dopo i trasferimenti;

se l'utilizzazione di detti posti per il corpo docente della zona sia stato auspicabile (oltretutto pienamente legittima e corretta), in quanto avrebbe consentito di rettificare i provvedimenti di trasferimento

senza provocare danni ad alcuno, dato che dal settembre 1999 i posti coperti mediante contratto di lavoro a tempo determinato dovrebbero tornare vacanti e disponibili;

se pertanto le citate quattro insegnanti, avendo già chiesto per la loro assegnazione (ai fini del passaggio di ruolo) qualunque sede della provincia di Vibo Valentia, abbiano il diritto d'essere eventualmente assegnate anche a tali sedi;

se, infine, la patente illegittimità dei predetti decreti provveditoriali (nonché d'ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, susseguente, preordinato, collegato e/o consequenziale ad essi) determini pure un *periculum in mora*, in forza degli effetti gravemente pregiudizievole che l'esecuzione del provvedimento impugnato recherebbe alle quattro docenti, considerando che:

a) queste docenti (dopo aver regolarmente ottenuto il passaggio di ruolo nella provincia di Vibo Valentia) avevano preso regolarmente servizio nella nuova sede assegnata ed avevano già organizzato la vita propria e delle proprie rispettive famiglie in funzione della nuova sede ottenuta, stipulando nuovi contratti di locazione e risolvendo quelli già in corso nelle città appena lasciate, affrontando spese non indifferenti per il trasloco;

b) ora le insegnanti in parola dovranno affrontare nuovamente tali spese e tali fastidi mentre saranno costrette ad allontanarsi nuovamente dai rispettivi nuclei familiari, con conseguenze affettive non calcolabili e riguardanti l'intera condizione di vita delle interessate nonché delle loro famiglie. (3-03805)

LENTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

il comune di Ugnano, dall'ottobre del 1998 ha iniziato, sulla base della delibera n. 0026 del 29 ottobre 1998 a far pagare ai genitori della scuola materna statale di Ugnano un contributo per la frequenza per un importo pari ad un minimo di lire 34.000 e ad un massimo di lire 124.000 al mese;

a seguito di questa imposizione patrimoniale, ritenuta ingiusta e giuridicamente infondata si è costituito un comitato di genitori per sostenere una vertenza nei confronti del comune di Urganò;

ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione soltanto un atto legislativo può prevedere obblighi patrimoniali a carico delle persone fisiche nei confronti di enti pubblici;

la scuola materna non può essere indistintamente confusa nella disciplina dei servizi a domanda individuale - per i quali è contemplata *ex lege* la contribuzione degli utenti - essendo a tutti gli effetti, come si evince dalla legislazione vigente (legge n. 444 del 1968), servizio attinente al comparto istruzione, poiché è preordinato alla preparazione alla scuola elementare dell'obbligo;

in particolare, ai sensi dell'articolo 99 della legge n. 297 del 1994, la frequenza presso scuole materne pubbliche deve essere gratuita -:

quali iniziative intenda adottare perché siano ripristinate le competenze statali in ordine alla gestione amministrativa della Scuola materna statale e in particolare di quella di Urganò, al fine di garantire ovunque il rispetto del principio della gratuità sancito dal legislatore. (3-03806)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

PAMPO. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere:

quanto sia costata la Cassa integrazione guadagni nell'ultimo decennio, quali siano le imprese che hanno goduto del suddetto ammortizzatore sociale e per quante unità;

quanti lavoratori, dopo il periodo di Cassa integrazione abbiano avuto la ricon-

ferma del posto del lavoro e quanti, invece, ne siano risultati espulsi;

se, fra le imprese che hanno chiesto ed ottenuto la Cassa integrazione guadagni ci siano imprese che hanno trasferito i loro stabilimenti all'estero ed abbiano, fuori del nostro Paese, aperto nuovi stabilimenti;

se e quali controlli siano stati effettuati nel caso di espulsione dei lavoratori dopo aver goduto della Cassa integrazione guadagni e quali controlli siano stati effettuati nei confronti di imprese che hanno trasferito all'estero le proprie attività.

(5-06229)

PITTELLA. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 all'articolo 4, comma 3, ha parzialmente soddisfatto la condizione della destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote di trattamento di fine rapporto di lavoro per i lavoratori verso i quali opera la legge 26 novembre 1962 n. 1655;

i benefici scaturenti dal dispositivo citato vanno estesi anche alla contribuzione versata dal lavoratore così come previsto dall'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124;

anche per la parte di contribuzione eccedente quella obbligatoriamente prevista dalla legge 26 novembre 1962 n. 1655, versata dai datori di lavoro e dai loro dipendenti, deve essere soggetta ai benefici fiscali previsti dal citato decreto legislativo n. 124 -:

quali iniziative intenda intraprendere al fine di rendere possibile il decollo di forme di previdenza integrativa in agricoltura. (5-06230)

STAGNO d'ALCONTRES. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

il farmaco *etinilestradiolo pabyrn* è un estrogeno per via orale utilizzato in caso di patologie della mestruazione, prevenzione della montata latte e carcinoma prostatico e altre patologie;